



Regione Lombardia



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PTC Parco del Monte Netto

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Ambito, finalità e strumenti di pianificazione
- Art. 2 - Contenuti ed effetti del PTC
- Art. 3 - Elaborati del PTC
- Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne
- Art. 6 - Strumenti di attuazione del Piano
- Art. 7 – Il Piano di Gestione
- Art. 8 - Regolamenti d'uso
- Art. 9 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso
- Art.10 - Interventi sugli edifici

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 11 – Articolazione del territorio
- Art. 12 – Zona di iniziativa comunale
- Art. 13 - Ambito delle opere pubbliche comunali
- Art. 14 – Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto
- Art. 15 - Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascate di carattere storico
- Art. 16- Zona agricola ordinaria
- Art. 17 - Zona della coltura specializzata a vigneto
- Art. 18– Zona della vite familiare
- Art. 19 – Zona di recupero ambientale
- Art. 20 - Zona di salvaguardia del Monte Netto
- Art. 21 – Zona fluviale e perfluviale
- Art. 22 – Zona del bosco

TITOLO III

NORME PARTICOLARI DI TUTELA

- Art. 23 – Norme particolari per le zone agricole
- Art. 24 – Interventi di bonifica agricola
- Art. 25 – Siti da bonificare
- Art. 26 – Norme di tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio
- Art. 27 – Norme per il potenziamento della naturalità e per il consolidamento idrogeologico
- Art. 28 – Norme per la tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio
- Art. 29– Prevenzione incendi
- Art. 30– Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico
- Art. 31 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive: Punti Parco
- Art. 32– Sistema della viabilità interna al Parco
- Art. 33 – Gestione Rifiuti

Art. 34 – Impianti tecnologici e servizi a rete

Art. 35– Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Art. 36 – Piscine

Art. 37 – Recinzioni

Art. 38 - Tutela e sviluppo del verde

Art. 39 - Caratteristiche degli edifici nel Parco

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 40 – Vigilanza e sanzioni

Art. 41 - Poteri di deroga

Art. 42 - Altre norme

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito, finalità e strumenti di pianificazione

1. Il Parco Regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell'articolo 16-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 con L.R. 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del Parco Regionale del Monte Netto), è classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.R. 86/1983, come “Parco agricolo”.
2. I confini e le finalità del Parco Regionale sono individuati nella legge istitutiva del Parco, L.R. 8 giugno 2007, n.11 “Istituzione del Parco regionale del Monte Netto”.
3. Il perseguimento delle finalità del Parco si attua attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento e il Piano di Gestione previsti dall'articolo 17 della L.R. 86/1983.

Art. 2 - Contenuti ed effetti del PTC

1. Il PTC definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono regolati dall'art. 15, comma 7, dall'art. 18, comma 3, dall'art.19, comma 3 e dall'art.20, commi 1 e 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 .
- 4 Il presente PTC ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12/2005, al presente piano e alle relative varianti si applica la procedura di Valutazione Ambientale Strategica così come definita nel D.L.gs. 3 aprile 2006 n.152 e secondo gli indirizzi regionali in materia.

Art. 3 - Elaborati del PTC

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:
 - Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
 - Tavola “Articolazione territoriale”;
 - Tavola “Sintesi dei valori e delle criticità ambientali”.
2. Costituiscono quadro di riferimento conoscitivo del PTC i seguenti elaborati di analisi, depositati presso la sede del Parco:
 - Relazione tecnico illustrativa
 - Tavole:
 - Aspetti territoriali e storici*
 - Tav.1.1. Inquadramento territoriale
 - Tav.1.2. Sistema della mobilità
 - Tav.1.3. Evoluzione storica del sistema insediativo degli abitati principali
 - Tav.1.4. Sistema delle Cascine
 - Tav.1.5. A Uso del suolo (scala 1:10'000)
 - Tav.1.5. B Uso del suolo (scala 1:5'000)
 - Tav.1.5. C Uso del suolo del territorio extraurbano (scala 1:10'000)
 - Tav.1.6. Trasformazioni recenti dell'uso del suolo (1998-2007)

Aspetti naturalistici ed ecologici

Tav.2.1. A Geologia ed elementi di geomorfologia e tettonica

Tav.2.1. B Idrogeologia e sistema idrografico

Tav.2.1. C Pedologia

Tav.2.1. D Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee

Tav.2.1. E Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali

Tav.2.1. F Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici

Tav.2.1. G Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione urbana

Tav.2.1. H Dissesto idrogeologico

Tav.2.2. Localizzazione di scarichi e pozzi su corpo idrico superficiale

Aspetti sociali

Tav.2.3. Servizi sociologici

Tav.2.4. Servizi e reti tecnologiche

Aspetti economico –produttivi

Tav.2.5. Suddivisione del territorio extraurbano per azienda agricola

Tav.2.6. Forma di conduzione

Tav.2.7. Allevamenti zootecnici

Tav.2.8. Suoli soggetti a spandimento agronomico reflui

Quadro di riferimento programmatico

Tav.2.9. A Mosaico degli strumenti di pianificazione comunale (scala 1:10'000)

Tav.2.9. B Mosaico degli strumenti di pianificazione comunale (scala 1:5'000)

TAV. P 1 Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale

TAV. P 2 Tavola dei vincoli

TAV. P 4 Mobilità

TAV. P 5 Carta della sensibilità paesistica

Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del presente PTC del Parco nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, comma 5, della L.R. 86/1983.

2. I Comuni, nella loro autonomia ed in relazione ad esigenze particolari e locali, possono, altresì, prevedere, attraverso i propri strumenti urbanistici, limiti più rigorosi o aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nel presente Piano, a tutela di interessi culturali e ambientali.

3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del PTC stesso per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici più aggiornati o in scala di maggior dettaglio. Tali definizioni, non costituendo difformità tra il Piano di Governo del Territorio e il PTC, non costituiscono variante allo stesso.

4. Relativamente ai territori compresi nel perimetro del Parco, gli strumenti di pianificazione sono soggetti al parere obbligatorio dell'Ente Gestore ai sensi dell'art. 21, 4° comma, lett. b), della L.R. 86/1983.

Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne

1. Nella pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al Parco, i Comuni facenti parte dell'Ente di gestione dovranno seguire i seguenti criteri metodologici:

a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;

b. la conservazione degli ambiti con rilevanti significati visuali e storico-culturali;

c. la tutela dei beni storico-architettonici puntuali, soprattutto se connessi con le tradizioni culturali dei luoghi, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento;

d. la tutela dei corsi d'acqua, della rete irrigua e della rete dei percorsi con specifico riferimento

- a quelli riconducibili alla viabilità storica così come definita dall'art. 26 delle N.T.A. del P.P.R.;
- e. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e essenze arboree di rilevanza ambientale;
 - f. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;
 - g. la salvaguardia delle attività agro-produttive di pregio e delle aree a vocazione agricola strategica;
 - h. il contenimento degli interventi edilizi e delle operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;
 - i. la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - j. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative.
2. Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco di particolare valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le finalità del PTC, dovranno garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante un'indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore artistico e culturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesaggistica. Nel contesto di tali elementi tutti gli interventi dovranno essere valutati, negli strumenti urbanistici generali, con riferimento all'insieme in cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

Art. 6 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Sono strumenti di attuazione del presente PTC: il Piano di Gestione del Parco, gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, gli strumenti urbanistici comunali.
2. L'Ente Gestore dà attuazione al PTC anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme o da disposizioni di legge ed in particolare a mezzo di pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, convenzioni oltre ad altri strumenti negoziali quali accordi di programma, contratti ecc..

Art. 7 – Il Piano di Gestione

1. Il piano di gestione è predisposto ai sensi e con i contenuti di cui all'art.17 della L.R.86/1983.

Art. 8 - Regolamenti d'uso

1. I regolamenti sono predisposti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 20 della L.R. 86/1983.

Art. 9 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore, nei termini previsti dall'art. 21, comma 6, della L.R. 86/1983, gli atti ed i provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedano, in particolare:
 - a. gli atti e i provvedimenti di cui al art. 21, comma 4 della L.R. 86/1983;
 - b. il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo di cui all'art.32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47;
 - c. la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali da sottoporre all'autorizzazione della Giunta in deroga al regime proprio del

Parco, ai sensi dell'art.18, comma 6-ter della L.R.. 86/1983.

2. L'Ente Gestore rilascia i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 34 comma 3 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e agli artt. 146, 167 e 181 comma 1ter e quater del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli inerenti ad opere idrauliche realizzate da enti locali nei casi previsti dall'art. 80, 5° comma, della L.R. 12/2005.

Art .10- Interventi sugli edifici

1. In tutte le zone del Parco, sugli edifici esistenti è ammessa la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, -risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso.

2. Per gli edifici da recuperare individuati nei PGT dei Comuni del Parco, sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, mantenendo preferibilmente il sedime originario. Tali interventi devono essere finalizzati al ripristino della qualità paesistica, delle situazioni di degrado anche mediante la demolizione delle superfetazioni e dei fabbricati agricoli (depositi, stalle, ecc...) dismessi e privi di valori architettonico/ambientali.

3. Il cambio di destinazione d'uso delle sole volumetrie relative alle residenze agricole individuate nei PGT dei Comuni del Parco e finalizzato alla residenza civile, è ammesso esclusivamente nel caso in cui, alla data di adozione delle presenti norme, siano trascorsi almeno 5 anni dalla dismissione dell'attività agricola.

4. Il cambio di destinazione d'uso finalizzato ad attività ricettive o di servizio pubblico o di uso pubblico, delle sole volumetrie dei PGT dei comuni del parco, è subordinato alle verifiche e ai criteri della L.152/2006 e s.m.i. relativamente alle sostanze contaminanti suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 11 - Articolazione del territorio

1. Il territorio del Parco è articolato nei seguenti ambiti e zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata Tav. Articolazione territoriale:

- Zone di iniziativa comunale;
- Ambito delle opere pubbliche comunali;
- Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto;
- Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico;
- Zone agricole:
 - Zona agricola ordinaria;
 - Zona della coltura specializzata a vigneto;
- Zona della vite familiare;
- Zona di recupero ambientale;
- Zona di salvaguardia del Monte Netto;
- Zona fluviale e perifluviale;
- Zona del bosco.

Art. 12 – Zone di iniziativa comunale

1. Comprendono le zone urbanizzate e/o in fase di urbanizzazione la cui disciplina urbanistica è demandata all'iniziativa comunale, nell'ambito dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali. Tali ambiti sono individuati nella tavola "Articolazione Territoriale".

2. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, dovranno garantire la salvaguardia delle visuali dalla pianura al Monte Netto.

3. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, dovranno garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, che nelle scelte dei materiali da costruzione, che ancora nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Ogni intervento, seppure di iniziativa comunale, non dovrà porsi in contrasto con le norme del Parco.

Art. 13 - Ambito delle opere pubbliche comunali

1. Comprendono le opere pubbliche comunali previste dagli strumenti urbanistici, quali ambiti destinati alla realizzazione di nuovi servizi tecnologici (depuratore comunale) o di possibili ampliamenti di infrastrutture e servizi comunali esistenti (cimiteri, pozzi comunali).

2. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali in conformità agli indirizzi di tutela del paesaggio. Gli enti competenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, d'intesa con l'ente Parco e i comuni, definiscono in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, relativi termini e modalità nonché garanzie, anche fidejussorie di esecuzione.

3. La progettazione del depuratore di cui al comma 1 deve essere frutto di opportuni studi idrogeologici e ridurre al minimo l'artificializzazione degli argini del Mella.

Art. 14 – Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto

1 Si tratta di un ambito all'interno della zona agricola posta a nord nel Parco e interessata dall'attraversamento della Linea ferroviaria AC/AV e del completamento della S.P.19. Tale zona è individuata nella Tav. "Articolazione territoriale".

2. Il limite delle fasce di rispetto, normate dalla legge nei progetti sopramenzionati, equivale al limite di edificabilità. Le aree, pur rimanendo inedificate, possono essere computate ai fini del calcolo dell'edificabilità consentita nelle zone agricole.

Art. 15 - Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico

15.1 - Nuclei di antica formazione

1. I nuclei di antica formazione comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico, urbanistico ed ambientale. Essi costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. La delimitazione delle strutture comprende, oltre ai fabbricati, gli spazi liberi, attualmente occupati da giardini, parchi, orti e broli che si possono considerare parte integrante degli insediamenti di antica formazione.

Essi sono individuati nella Tav. "Articolazione territoriale" quali nuclei di antica formazione e come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.

2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTC degli strumenti urbanistici generali, procedono ad azzonare tali aree secondo le procedure stabilite dalla L.R. 12/2005 secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti nei successivi commi.

3. I Comuni al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell'identità del Parco, favoriscono destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale e con le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche pubbliche o convenzionate con l'Ente pubblico, del settore agricolo.

4. Nella predisposizione dei progetti si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del titolo abilitativo lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

Art. 15.2 - Cascine di carattere storico

1. Le cascine di carattere storico comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico ed ambientale. Esse costituiscono nuclei connotativi dell'organizzazione del sistema insediativo rurale e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Esse sono individuate nella Tav. "Articolazione territoriale".

2. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- preservare l'impianto originario delle cascine e consentirne, per quanto possibile, la leggibilità;
- preservare le visuali e le relazioni verso il Monte Netto e la pianura, in particolare il grande viale alberato di collegamento tra la cascina Colombaie e la pianura.

Art. 16 - Zona agricola ordinaria

1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola periurbana.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo, alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
3. In tale zona sono ammessi l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, il mantenimento degli allevamenti zootecnici esistenti e la realizzazione di allevamenti a scopo familiare.
4. Sono consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale degli allevamenti. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà prevedere, ove possibile, mitigazioni ambientali con siepi e piante d'alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area di intervento.
5. È inoltre ammesso, per documentate esigenze abitative che non possono essere soddisfatte con l'edificato esistente, un ampliamento, in aderenza, una tantum, degli edifici agricoli esistenti pari al 20% della s.l.p. destinata alla residenza esistente alla data della entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco.
6. È altresì ammesso, per documentate esigenze di conduzione dei fondi che non possono essere soddisfatte con le strutture esistenti, un ampliamento, in aderenza, una tantum delle strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti pari al 10% della s.l.p., esistente alla data di approvazione della Legge istitutiva del Parco.
7. Sono vietate nuove attività zootecniche che prevedano la costruzione di manufatti fissi, di tutte le categorie, e la realizzazione di nuove serre e/o tunnel freddi anche temporanei per l'attività ortoflorovivaistica.
8. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art. 17 - Zona della coltura specializzata a vigneto

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura.
2. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, con una superficie aziendale minima di 5 ettari di proprietà, sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività vitivinicole.
3. Per l'impianto di nuovo vigneto è previsto: il mantenimento di una distanza del tirante che sostiene l'impianto di:
 - 10 m dalle aree residenziali esistenti o come tali azionate dagli strumenti urbanistici generali comunali;
 - 4 m dalle capezzagne.
4. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 2 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
5. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

- 0,01 m³/m² e comunque non oltre 500 m³ complessivi.

6. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 2, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 3% dell'intera superficie aziendale.

7. Per l'edificazione di cui al comma 2, nel computo delle aree, ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 12/2005 concorrono quelle site all'interno del Parco in cui le superfici coltivate a vite siano uguali o superiori all'80%.

8. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

9. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

10. Le nuove cantine dovranno essere realizzate per un minimo di 2/3 della superficie coperta in interrato, con l'eccezione di impianti tecnologici, con altezza massima di 5 metri, la cui necessità, per essere autorizzata, andrà adeguatamente documentata. In tale computo devono essere considerati tutti gli spazi di stoccaggio, lavorazione, accoglienza della clientela, degustazione ed esposizione/vendita del prodotto finito, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica dell'interramento che costituisce il riferimento per eventuale deroga.

11. È ammesso il solo mantenimento delle attività zootecniche esistenti, nonché la realizzazione di allevamenti a scopo familiare. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale degli allevamenti stessi. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, altezze (max 6 m al colmo), colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico d'insieme ai sensi della D.lgs. 42/2004 s.m.i. e dovrà prevedere, ove possibile, mitigazioni ambientali con siepi e piante d'alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area di intervento.

12. Nelle aree non asservite all'edificabilità relativa alle aziende agricole (di cui al c. 7), al solo fine della conduzione agricola-famigliare del fondo e nel caso sussista una superficie minima del fondo pari a 5.000 mq, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. superficie coperta non superiore a 12 mq;
- b. altezza media interna non superiore a metri 2,40;
- c. distanza dalle strade non inferiore a metri 10;
- d. distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 20.
- e. distanza dai confini non inferiore a metri 10;
- f. utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali.

Le modalità di realizzazione di tali rustici agricoli dovranno essere concertate con l'Ente Gestore in conformità all'abaco tipologico che sarà contenuto nel Regolamento del Parco.

Non è ammessa la realizzazione di rustici agricoli aggiuntivi:

- nei fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici assimilabili per i quali non è dimostrata la funzionalità e utilizzo rispetto alla conduzione del fondo;
- nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

13. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art. 18 – Zona della vite familiare

1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, denominate "paesaggi agrari tradizionali" nella tavola B del Piano Paesaggistico Regionale, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura.

2. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i., non sono ammesse nuove edificazioni.

3. Per l'impianto di nuovo vigneto è previsto: il mantenimento di una distanza del tirante che sostiene l'impianto di:

- 10m dalle aree residenziali esistenti o come tali azionate dagli strumenti urbanistici generali comunali;
- 4m dalle capezzagne.

4. Nelle aree non asservite all'edificabilità relativa alle aziende agricole (di cui al c. 2), al solo fine della conduzione agricola-famigliare del fondo e nel caso sussista una superficie minima del fondo pari a 5.000 m², è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) superficie coperta non superiore a 12 m²;
- b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
- c) distanza dalle strade non inferiore a metri 10;
- d) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 20.
- e) distanza dai confini non inferiore a metri 5;
- f) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali.

Le modalità di realizzazione di tali rustici agricoli dovranno essere concertate con l'Ente Gestore in conformità all'abaco tipologico che sarà contenuto nel Regolamento del Parco.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi rustici agricoli:

- nei fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici assimilabili per i quali non è dimostrata la funzionalità e utilizzo rispetto alla conduzione del fondo;
- nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

5. È ammesso il solo mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, altezze (max. 6 m al colmo), colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura della tradizione locale.

6. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

7. E' ammesso l'ampliamento delle strutture orto-florovivaistiche esistenti alla data di entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco nei limiti di superficie coperta definiti al comma 4 dell'art. 59, L.R. 12/2005 e s.m.i..

Art. 19 – Zona di recupero ambientale

1. E' individuata nella Tav. "Articolazione territoriale" e comprende aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un'attività estrattiva di cava, una discarica controllata in fase post-operativa, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non

pregiate e da vegetazione arborea non adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.

2. Nelle aree di cui al precedente comma, il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti finalità:

- a. mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità
- b. ripristinare l'ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio agrario
- c. orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.

3. In tale zona è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

4. Per le aziende agricole esistenti valgono le norme di cui all'art. 16.

5. Per le aree caratterizzate dall'esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla zona denominata «coltura specializzata a vigneto» (art. 17).

6. Per il sito contaminato “discarica Raffineria Metalli Capra” presente all'interno della zona, nel Comune di Capriano del Colle, valgono le prescrizioni di cui all'art. 25 “Siti da bonificare”. Inoltre gli interventi di recupero dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di ripristino ambientale della discarica (se l'impianto ne è dotato) o, in sua assenza, con gli uffici competenti in materia di autorizzazione rifiuti. Ciò vale anche per la destinazione finale dell'area.

7. Nelle aree non rientranti nella specifica di cui al comma 4 non sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti né nuovi edifici residenziali.

8. Al fine di garantire il recupero delle aree degradate, l'Ente Gestore del Parco promuoverà azioni di riqualificazione ambientale che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti.

9. Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, dall'Ente Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- b. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
- c. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
- d. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

10. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica ed il soggetto attuatore non sia l'Ente Gestore, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, dovrà contenere:

- a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggi;
- b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui e delle acque.

11. L'Ente Gestore potrà individuare ulteriori elementi puntuali di degrado ambientale di particolare criticità e determinare le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente PTC e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

12. Fatto salvo quanto previsto del Piano Cave della Provincia di Brescia, è vietato l'esercizio, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave.

Art. 20 - Zona di salvaguardia del Monte Netto

1. Si tratta di due sub-zone agricole poste a nord e sud delle pendici del Monte Netto. Il carattere di transizione si esprime sia nella necessità di limitare il costruito all'esistente, che di mantenere sgombre le visuali verso il Monte, pur mantenendo la funzionalità della produzione agricola in atto.

2. Per l'eventuale impianto di nuovo vigneto è previsto il mantenimento di una distanza di 20m dalle aree residenziali esistenti o come tali azionate dagli strumenti urbanistici generali comunali.

3. Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici finalizzati alle attività zootecniche e di serre e/o tunnel freddi anche temporanei per le attività orto-florovivaistiche.

4. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

5. È inoltre ammesso, per documentate esigenze abitative che non possono essere soddisfatte con l'edificato esistente, un ampliamento, una tantum, degli edifici agricoli esistenti pari al 20% della s.l.p. destinata alla residenza, esistente alla data della Legge istitutiva del Parco.

6. È altresì ammesso, per documentate esigenze di conduzione dei fondi che non possono essere soddisfatte con le strutture esistenti, un ampliamento, una tantum, delle strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti pari al 10% della s.l.p., esistente alla data di approvazione della Legge istitutiva del Parco.

7. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. Dovranno essere mantenute sgombre le visuali dalla pianura verso il Monte Netto.

8. Per le eventuali nuove cantine, che potranno essere realizzate solo nei limiti di cui al comma 6, dovranno essere realizzate per 2/3 del volume in interrato. I volumi fuori terra non dovranno superare i 5 m di altezza su un solo piano, con l'eccezione di impianti tecnologici la cui necessità andrà adeguatamente documentata, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica dell'interramento che costituisce il riferimento per eventuale deroga.

9. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti e la realizzazione di allevamenti a scopo familiare. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso, in aderenza al costruito. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura, con altezze max di 6 metri al colmo.

10. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art.21 – Zona fluviale e perifluviale

1. Comprende le aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d'acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali

elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.

2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

3. In tale zona, al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree le infrastrutture viarie già approvate alla data di adozione delle presenti norme, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del Parco e di limitato consumo di suolo. E' comunque vietata la costruzione di nuovi edifici ad eccezione di quanto previsto all'art.13.

Art. 22 – Zona del bosco

1. Il PTC individua nella Tav. “Articolazione territoriale” le aree ricadenti nella zona del bosco, comprendenti il patrimonio boschivo.

2. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione colturale.

3. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati. La gestione del bosco e gli interventi su di esso saranno finalizzati al raggiungimento della massima maturità (e conseguente complessità strutturale del bosco) e al raggiungimento dell'equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero e la valorizzazione di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici presenti e la diffusione delle specie tipiche locali.

4. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni.

5. In tale zona sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
- c) per le aree non occupate dal bosco, l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
- d) le attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
- e) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti edilizi esistenti;
- f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

6. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con il rapporto di compensazione indicato nel Piano d'Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia e/o del Parco se presente.

7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche.
8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche che sono sempre vietate.
9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.
10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto se naturali (siepe di specie autoctona); le recinzioni temporanee sono ammesse per aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
11. Non è consentita la realizzazione di serre.

TITOLO III NORME PARTICOLARI DI TUTELA

Art. 23 – Norme particolari per le zone agricole

1. Le zone agricole comprendono le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola, qualificate in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell'interazione agricoltura, ambiente e territorio:

- a) la zona agricoltura ordinaria;
- b) la zona del sistema della coltura specializzata a vigneto

2. Il PTC, attraverso azioni di tutela, conservazione e potenziamento, intende:

1. garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola, soprattutto vitivinicola, nella sua specificità di attività di produzione di prodotti agricoli e con l'effetto collegato di servizio ambientale nei confronti della popolazione insediata e fruitrice del Parco;
2. incentivare ed organizzare misure ed iniziative volte a sostenere la progressiva riduzione dell'impatto ambientale indotto dall'uso di mezzi di produzione agricola, indirizzandola verso pratiche agronomiche compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
3. favorire lo sviluppo di rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale;
4. favorire e sostenere l'istituzione di marchi di qualità per prodotti locali;
5. incentivare gli agriturismi e la cooperazione tra le aziende agricole;
6. raccordare l'attività produttiva agricola con quella di tutela vegetazionale-faunistica e ambientale-paesaggistica.

3. Sono considerati edifici extragricoli in territorio agricolo quelli esistenti e/o autorizzati con legittimo titolo abilitativo, che non evidenziano alcun tipo di rapporto con la produzione agricola sulla base di uno specifico rilievo degli usi.

Art. 24 – Interventi di bonifica agricola

1. Nella zona agricola ordinaria e nella zona di salvaguardia del Monte Netto sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14.

I progetti di bonifica agraria sono sottoposti al parere del Parco; lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 50 cm. misurati dal piano di campagna; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi.

I progetti di "bonifica agraria" dovranno essere giustificati da richiesta e relativa relazione agronomica, dimostrante l'utilità dell'intervento, anche in relazione agli aspetti di tutela ambientale, paesistica ed idrogeologica, e al rispetto dei caratteri identitari dei luoghi di cui all'art.26.

Art. 25 – Siti da bonificare

1. Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D.L.gs. 152/2006 si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente.

2. L'autorità competente per il procedimento tecnico - amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione precedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorati, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc.), minimizzando i rischi di dispersione degli inquinamenti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art. 242 del D.L.vo 152/2006.

3. Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cautelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cautelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree.

4. Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti bonificati, si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta regionale con deliberazione del 10 febbraio 2010 n. 11348.

Art. 26 – Norme di tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio

1. Il territorio del Parco è tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f. del D.lgs. 42/2004 e una parte di esso è sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ex art.136 del D.lgs. 42/2004 per effetto del D.M. 24 marzo 1976 (Monte Netto) e del D.M. 5 novembre 1958 (Bosco delle Querce).

2. Al fine della tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio, in particolare dei vigneti del Monte Netto, classificati come *paesaggi agrari tradizionali* nella tav. B del PPR, si applicano nell'intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le edificazioni all'interno del Parco, devono essere rispettose dei caratteri tipologici e architettonici propri della tradizione agricola da salvaguardare e valorizzare.

4. Al di fuori del sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico, delle zone di iniziativa comunale e per opere pubbliche comunali di cui agli artt. 12, 13 e 15 delle presenti norme, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
- b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale, e non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale;
- c) tutte le nuove costruzioni devono collocarsi vicino a strade esistenti per limitare la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio, non costituire ostacolo a visuali panoramiche sul paesaggio e adottare mitigazioni ambientali per migliorare l'inserimento nel contesto.

5. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alla lettera b) del punto 4 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole zone:

- a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di opere pubbliche;
- c) l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento zootecnico, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana. Una particolare tutela va posta nella conservazione e valorizzazione della viabilità storica individuata secondo i criteri indicati dall'art 26 delle N.T.A. del PPR ed in particolare della "Via del Cardo Romano" indicata sulla tav. E, repertorio n.47 dei "tracciati Guida Paesaggistici. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.

7. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all'intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.

8. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato. Sarà da preferire la pavimentazione permeabile con materiale naturale (terra battuta).

9. L'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri, sia la necessità delle opere stesse, sia l'assenza di alternative, preferibilmente nel sottosuolo.

10. È vietata, all'interno del Parco, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, foggia, dimensione e scopo.

Art. 27 – Norme per il potenziamento della naturalità e per il consolidamento idrogeologico

1. Al fine del potenziamento e della valorizzazione dei caratteri di naturalità e del consolidamento idrogeologico del Parco, sono da privilegiarsi interventi di risistemazione idraulica che utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Sono altresì promossi interventi di sostituzione di opere di difesa spondale con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua, anche del reticolo idrico minore, col fine di privilegiare il mantenimento e l'estensione degli elementi di qualificazione paesistica e naturalistica.

3. Negli interventi sui corsi d'acqua naturali è vietato realizzare manufatti che globalmente comportino aumento dell'artificializzazione dei corsi d'acqua medesimi; la realizzazione di opere

puntiformi che localmente implicino artificializzazione delle sponde e del fondo può essere autorizzata solo a seguito di dimostrata necessità e, in ogni caso, tale autorizzazione può essere rilasciata solo se l'intervento in esame comprende misure compensative, la rinaturalizzazione di un più ampio tratto del corso d'acqua, la cui naturalità tragga complessivamente beneficio dalla realizzazione dell'intervento.

Art. 28 – Norme per la tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio

1. Il PTC, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e di gestione, persegue l'obiettivo generale di tutela degli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché di programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e potenzialità esistenti.

2. L'Ente Gestore propone, promuove ed incentiva interventi di tutela, conservazione e potenziamento degli ecosistemi naturali del Parco rivolti a:

a) garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalità naturali od orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla diffusione ed all'uso di specie autoctone;

b) favorire la ricompattazione degli habitat vegetali e degli ecosistemi opponendosi alla loro frammentazione, con la salvaguardia dei corridoi ecologici;

c) recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione-acqua che caratterizza il paesaggio agrario, evitando l'alterazione dei tracciati delle acque ed incentivando la dotazione di alberature di ripa;

d) indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione da attuarsi da parte dell'Ente Gestore e dei Comuni che ne fanno parte, come pure da parte dei privati, anche mediante specifiche convenzioni e misure incentivanti

3. Le aree con destinazione agricolo-boschiva previste nei Piani di Sviluppo Rurale (impianti per biomasse, impianti di arboricoltura da legno pregiato e non, ecc.) sono da considerare attività agricole ordinarie e pertanto non soggette alle misure di salvaguardia e tutela del patrimonio boschivo. A tale scopo sono ammessi tutti gli interventi necessari alla corretta conduzione del fondo.

Art. 29 – Prevenzione incendi

1. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione incendi, si fa riferimento alla L. 21 novembre 2000, n.353 (legge quadro), alla L.R. 31/2008, al R.R. 05/2007, oltre che al "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", anno 2009.

Art. 30 – Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. Il Parco persegue l'obiettivo della conservazione della flora e della fauna autoctone. In particolare la conservazione della fauna è regolata dal Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia del 20 aprile 2001 n. 4345.

2. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della flora e della fauna autoctona;

b. disciplinare i prelievi floro-faunistici;

c. effettuare il monitoraggio, il controllo, ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti.

3. L'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

- a. con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale, gli interventi di rinaturazione di habitat e altri interventi a favore della fauna (creazione di zone umide o aree boschive, interventi agroambientali, contenimento specie esotiche invasive ed in competizione con le specie autoctone ecc.);
 - b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia ed il miglioramento dei parametri chimico-fisico-biologico delle acque.
4. La raccolta della flora spontanea e la tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 31 marzo 2008, n. 10.
5. Con l'osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutta l'area del Parco, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
6. All'interno del Parco è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive: Punti Parco

1. I Punti Parco sono strutture di realizzazione e gestione pubblica che hanno funzione:
- a) didattico-educative;
 - b) di centro forestale e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie;
 - c) di foresteria destinata all'ospitalità di gruppi di scuole o turismo-ambientale;
 - d) di sede di attività amministrative dell'Ente Gestore connesse alle funzioni ambientali;
 - e) di attrezzatura per le attività di sosta e fruizione nelle aree verdi pertinenziali del Punto Parco stesso;
 - f) di strutture per il deposito di materiali e mezzi di supporto allo svolgimento delle funzioni didattiche, ambientali-fruitive e di vigilanza dell'area protetta
2. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni suddette, l'Ente Gestore potrà individuare in tutta l'area del Parco dei punti da attrezzare mediante idonee strutture purché conformi alle singole norme di zona. La progettazione e realizzazione del progetto dovrà tenere conto e rispettare i caratteri paesistici dell'area e i caratteri tipologici e materici distintivi dei luoghi. In particolare dovrà
- a. favorire l'inserimento ambientale delle opere nel Parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni cortine alberate di contorno e pavimentazioni permeabili, in particolare per le opere di realizzazione ex-novo;
 - b. ridurre al minimo il consumo di nuove aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse.

Art. 32 – Sistema della viabilità interna al Parco

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente Gestore. Sarà da preferire la pavimentazione permeabile con materiale naturale (terra battuta). E' comunque ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.
2. Possono sempre essere realizzati nuovi tracciati per la viabilità pedonale e ciclabile, previa convenzione con i privati proprietari delle aree, prioritariamente lungo gli itinerari previsti nella tavola "Articolazione territoriale", anche in attuazione di Accordi di Programma tra Ente Gestore del Parco, ente proprietario delle infrastrutture, Comuni territorialmente interessati e Provincia.
3. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per l'utilizzazione pedonale e ciclabile.
4. Con apposito regolamento il Parco disciplina la percorribilità e le modalità di gestione dei percorsi e dei sentieri campestri.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione

permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

6. Il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica (quaderno opere approvato con d.g.r.29 febbraio 2000,n.6/48740).

7. Per quanto riguarda la viabilità di progetto si prevede la possibilità di rettifiche non sostanziali, rispetto al tracciato (definito nella tav. "Articolazione territoriale") sulla scorta del progetto definitivo, eventualmente da concordare con l'Amministrazione provinciale di Brescia nel caso di viabilità provinciale.

Art. 33– Gestione Rifiuti

1. Nel Parco sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi e inerti. All'interno del perimetro del Parco sono ammessi i centri per la raccolta differenziata comunali o intercomunali ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 e i cassonetti stradali.

2. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e deposito preliminare dei rifiuti, l'abbandono e il deposito illeciti di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni o allevamenti insediate nel territorio del Parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.

4. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'Ente Gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del Parco.

Art. 34 – Impianti tecnologici e servizi a rete

1. Gli impianti tecnologici, le reti fognarie, idriche, i metanodotti, gli elettrodotti e le altre reti tecnologiche minori, sono ammessi nel territorio del Parco.

Le reti, qualora possibile, devono essere interrato con attento ripristino post intervento dei luoghi.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'Ente Gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'Ente Gestore del Parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali.

3. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo della viabilità esistente di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera relativi sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente competente.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella zona di iniziativa comunale.

5. Per gli impianti ed attività in essere sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei singoli manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Art. 35 - Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Ai sensi del punto 2.2 della D.G.R. 3298/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

- mediante recepimento della normativa nazionale in materia” nelle more dell’adozione dell’atto regionale di adozione delle aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’ente Parco valuta lo specifico procedimento autorizzativo, basando l’istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
2. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicati al suolo:
 - a) l’ente gestore effettua l’istruttoria evidenziando per l’area sede dell’impianto, i potenziali danni all’ecosistema, alla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio;
 - b) in via prioritaria dovranno essere prese in considerazione localizzazioni in aree che non presentano caratteri di elevato pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, in particolare l’area collinare emergente del Monte Netto, sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ex art.136 del D.lgs. 42/2004 per effetto del D.M. 24 marzo 1976 e del D.M. 5 novembre 1958, in considerazione del notevole interesse pubblico rivestito dall’area, della sua sensibilità dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico, ecosistemico, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;
 - c) l’esito dell’istruttoria di cui alla precedente lettera a) valuta la sostenibilità ecosistemica e paesaggistica dei danni potenziali e, ove necessario, prescrive le soluzioni di mitigazione/compensazione. Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all’impegno del proponente alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi;
 3. Per gli impianti situati su edifici, l’ente gestore, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, valuta l’impatto visuale in relazione al contesto paesaggistico secondo le indicazioni della D.G.R. 22 dicembre 2011, n.2727.

Art. 36 – Piscine

1. All’interno del Parco è consentita la sola realizzazione di bio-piscine nella dimensione massima di 60 m² e nel numero massimo di una per ogni edificio residenziale, o complesso residenziale o agriturismo, ad esclusione delle zone:
 - bosco,
 - infrastrutture sovra comunali di progetto.
2. La biopiscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l’acqua. La pulizia dell’acqua è realizzata semplicemente con il movimento dell’acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti-. Le caratteristiche delle bio-piscine saranno contenute in apposito regolamento redatto dall’Ente Parco.

Art. 37– Recinzioni

1. Nelle zone del Parco non lasciate all’iniziativa comunale, la recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - a) nelle zone agricole, le recinzioni sono ammesse solo mediante essenze arbustive autoctone; per particolari esigenze accertate inerenti gli allevamenti, potranno essere ammesse staccionate di legno o metallo con altezza massima di mt. 1,20, salvo particolari esigenze verificate per allevamenti per i quali saranno ammesse recinzioni idonee fino a mt. 2,00 (fino al termine attività). I paddock recintati devono comunque mantenere minimo la distanza di mt. 20,00 dalle abitazioni esistenti di propria proprietà, e di mt. 50 dalle altre abitazioni (case sparse) e di mt. 200 nel caso di residenze del centro abitato;

- b) per i cascinali esistenti e per quelli di nuova formazione (ad esclusione della zona centri storici e cascine storiche) che ripropongono l'impianto della cascina agricola tradizionale, le recinzioni potranno essere realizzate solo sui perimetri delle linee congiungenti gli edifici e/o manufatti costituenti nel loro insieme l'impianto storico originariamente edificato. Tali ambiti devono essere considerati unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà nel rispetto della tradizione dell'edilizia rurale e del rispetto ambientale (-materiali ed altezze simili all'esistente);
 - c) gli immobili adibiti a residenza, qualora risultino isolati e/o all'esterno di cascinali a corte, potranno essere recintati per un adeguato spazio circostante pertinenziale individuabile dall'orografia del territorio o dalle antiche mappe. Tali recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica o altri elementi trasparenti, senza muretto affiorante e permeabili alla piccola fauna;
 - d) sono ammesse recinzioni temporanee di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
 - e) le recinzioni dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua e di norma non dovranno essere di intralcio alla libera circolazione della piccola fauna selvatica e alla fruizione di percorsi pedonali e sentieri.
2. La realizzazione di opere di sostegno dei terrazzamenti esistenti è consentita mediante pali in legno a condizione che siano sviluppate parallelamente al fronte dei terrazzamenti e non ortogonalmente.

Art. 38- Tutela e sviluppo del verde

1. In tutte le zone del Parco, si applicano gli indirizzi per la tutela del verde di cui ai successivi commi, fatta esclusione delle zone di iniziativa comunale di cui all'art. 18 delle presenti NTA, delle aree individuate come bosco dal Piano d'Indirizzo Forestale nonché del verde con funzione solo ornamentale, comprendente alberi e arbusti di giardini condominiali o di altri spazi aperti annessi a lotti edificati.
2. Il patrimonio vegetazionale spontaneo comprendente vegetazione erbacea, arbustiva o arborea è soggetto a conservazione, tutela e gestione ai sensi della L.R. 10/2008; in particolare, ai sensi dell'art.12 della legge, devono essere tutelati gli alberi monumentali individuati dagli enti competenti.
3. Il patrimonio vegetazionale esistente d'impianto antropico, caratterizzante il paesaggio agricolo e avente funzione di corridoio ecologico per la flora spontanea e la fauna selvatica deve essere soggetto a tutela, valorizzazione e arricchimento nei casi di cui ai commi successivi.
4. Devono essere, per quanto possibile, conservate e implementate:
 - le siepi ed i filari, che costeggiano campi, strade o proprietà;
 - gli alberi di alto fusto aventi circonferenza del tronco, misurata ad 1,30 metri dal piano di campagna, superiore a 0,80 metri, sia isolati che in filari, in particolare le piante di gelso che non siano connesse con le normali conduzioni agricole, nonché gli alberi monumentali individuati dalla Provincia di Brescia e indicati nella tavola di azionamento;
 - gli alberi policormici (a due o più tronchi) se almeno uno dei tronchi presenta una circonferenza maggiore o uguale a 0,50 metri, misurata ad 1,30 metri dal piano di campagna.
5. Nei casi di cui al precedente comma, fatta esclusione per gli alberi in bosco o in impianti di arboricoltura da legno o da frutto o comunque coltivati per esclusiva finalità agricola, di norma si dovrebbe evitare di:
 - a) abbattere, rimuovere, danneggiare, o modificare in modo sostanziale, la struttura e la chioma dell'albero o della siepe;
 - b) modificare la struttura dell'albero e della siepe;

- c) effettuare interventi che comportino l'impermeabilizzazione del terreno e realizzare scavi di qualsiasi natura, ad una distanza dalla pianta inferiore a dieci volte il diametro del tronco misurato nei modi di cui al comma 2;
 - d) versare su o nel terreno sostanze potenzialmente dannose per le piante;
 - e) danneggiare le radici.
6. Nel caso di giardini o parchi storici, la sostituzione degli individui da abbattere deve privilegiare l'utilizzo di alberi della stessa specie e cultivar, storicamente presenti nel sito, anche se non autoctoni, nel rispetto del disegno e della concezione architettonica originari del giardino stesso.
7. Nei casi di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione i relativi progetti edilizi devono essere studiati in maniera da rispettare gli alberi di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere l'apparato radicale e di non variarne il drenaggio e il rifornimento idrico.

Art. 39 - Caratteristiche degli edifici nel Parco

Per le nuove costruzioni o gli interventi sull'esistente, ove consentiti, si dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:

- a) le coperture sono da realizzarsi in cotto, mantenendo i coppi originari dove ancora presenti o le tegole a forma di coppo anticate;
- b) non è ammessa la realizzazione ex novo di coperture piane, con eccezione dei locali accessori;
- c) le gronde sono da realizzarsi con materiali tradizionali (quali legno, cotto, materiale lapideo, ecc.); i canali di raccolta e pluviali sono da realizzarsi in rame;
- d) i serramenti sono da realizzarsi in legno;
- e) le parti originariamente in muratura di sasso o mattone sono da mantenere a vista;
- f) le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa;
- g) per quanto possibile dovranno essere mantenute le caratteristiche dei prospetti dei manufatti esistenti;
- h) non è consentito l'inserimento di abbaini; è consentito l'inserimento di finestre tipo vasistas nella copertura;
- i) la pavimentazione dei cortili non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con materiali facilmente rimuovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche. La superficie massima pavimentabile, di norma, non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva del cortile.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 40– Vigilanza e sanzioni

1. L'Ente gestore del Parco esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. 86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 41 - Poteri di deroga

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla L.R. 86/1983 e della D.G.R. 29 novembre 2013 n. X/990.

Art. 42 - Altre norme

1. Fatta salva l'osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all'agricoltura ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2001, n.228 tra cui in particolare: le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell'azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.

2. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche che sono sempre vietate.

3. In tutto il territorio del Parco l'attività di maneggio può essere svolta anche se trattasi di nuova attività, previo convenzionamento con il Parco ed utilizzando i volumi di fabbricati agricoli esistenti.